

mente giusta. Giacchè pel solo fatto di essere un individuo accidentalmente nato in un Comune senza avervi nè parenti, nè domicilio, nè altro, non si può imporre a quel Comune una spesa durante tutta la vita di questo individuo.

La ricerca del domicilio di soccorso importa delle indagini, e finchè non si sarà stabilita una vera e propria giurisprudenza intorno ai molteplici casi che si verificano in pratica avremo delle contestazioni, ma avverrà di questa come di molte altre leggi, che nel corso della loro applicazione si vanno man mano chiarendo. Certo è che molte Opere pie, fra cui quelle che ha ricordato l'onorevole Cavagnari, risentono un onere assai grave per la difficoltà di rivalersi verso i Comuni. Sarà anche questa una materia intorno alla quale si potrà discutere a proposito della legge già distribuita alla Camera, e si potrà forse anche supplire con disposizioni regolamentari per la esecuzione di quella legge, al fine di stabilire tassativamente quali siano le prove che l'Opera pia deve dare per determinare il domicilio di soccorso e quale sia perciò il Comune da cui l'Opera pia avrà il diritto di farsi rivalere.

Presidente. Resta così approvato il capitolo 34.

Spese per la sanità interna e marittima — Sanità interna — Capitolo 35. Personale nei dispensari celtici, lire 140,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palamenghi.

Palamenghi-Crispi. Mi sono iscritto su questo capitolo, solo perchè è il primo di quelli che si riferiscono alla sanità per fare una modesta domanda al ministro. Lo pregherei di dirmi se sia sua intenzione di presentare prima del 22 dicembre dell'anno in corso il disegno di legge promesso dall'articolo 68 della legge 22 dicembre 1888, sulla tutela della igiene e della sanità pubblica. Come il ministro ha ricordato, anche recentemente, l'articolo 68 di questa legge dice: « Sarà presentato, nel corso di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, apposito disegno di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio delle farmacie, a fine di regolare le indennità che potranno occorrere, e provvedere i mezzi necessari a questo scopo. » Non domando certo all'onorevole ministro, che presenti un disegno di

legge che importi spesa; mostrerei di vivere nel mondo della luna, se credessi che, date le condizioni presenti del bilancio dello Stato, questo fosse possibile; però, un disegno di legge di proroga del termine segnato nel detto articolo 68 mi sembra indispensabile. Noti l'onorevole ministro, che, sin dal giorno seguente alla promulgazione della legge del 1888, sorsero varie e disparate interpretazioni su due articoli di quella legge: sull'articolo 26, che, se non dichiarava la libertà dell'esercizio farmaceutico costituiva in istato di libertà quell'esercizio e sull'articolo 68 (quello che ora ho letto), il quale sospendeva l'esercizio della libertà, in materia di farmacie, alla promulgazione della legge, promessa appunto nell'articolo medesimo. Or bene, queste incertezze sono cessate si può dire ieri, dopo quattro anni di dispute innanzi a tutti i Tribunali e alle Corti del Regno.

È recentissima una sentenza della Cassazione di Roma, a sezioni riunite, che, come tutti sanno, fa massima, la quale stabilisce che i vincoli e i privilegi in fatto di farmacie esistenti nel Regno non sono aboliti entro i cinque anni di cui parla l'articolo 68. Questa sentenza, nella parte dispositiva, dice così: « È d'uopo pertanto concludere che fu riservato alla futura legge, da proporsi nel corso di cinque anni, la risoluzione del problema se, come e in quali casi fosse da accordare una indennità pecuniaria per l'abolizione dei vincoli e privilegi. » Ora i cinque anni scadono il 22 dicembre di questo anno. Può dirsi certissimo che, scaduto questo termine, le lotte, le quali hanno avuto fine con questa sentenza, ricominceranno nuovamente; ed è per questo, che credo che il Governo, il quale dopo tutto, renderebbe soltanto omaggio al precetto di una legge precedente, farebbe opera opportuna presentando una proposta per una proroga dell'impegno assunto con l'articolo 68 della legge sanitaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. La domanda che mi dirige l'onorevole Palamenghi, m'è stata indirizzata anche nella discussione generale di questo bilancio, ed io risposi allora che l'articolo 68 prevede una nuova legge per effetto della quale si aboliscano definitivamente i vincoli e privilegi esistenti nel Regno per l'esercizio delle farmacie, si regolino le indennità che potranno occorrere e